

**Qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 -  
Indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici.**

La qualificazione con riserva disciplinata dall'art. 63, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, ha **carattere eccezionale** e può essere concessa soltanto previa valutazione istruttoria, con l'obiettivo di consentire alle amministrazioni richiedenti di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria per operare in conformità con le disposizioni normative vigenti.

La qualificazione con riserva può essere richiesta, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- Costituzione di nuovi enti;
- Fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti;
- Riorganizzazioni significative che impattano sulla capacità tecnica e organizzativa del soggetto richiedente;
- Circostanze oggettive ed eccezionali, opportunamente documentate, che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo di qualificazione.

Presupposto della richiesta di qualificazione con riserva è la preliminare presentazione dell'istanza da parte del RASA nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda di qualificazione, selezionando l'opzione "Sì" nell'apposito campo *"La Stazione Appaltante/centrale di committenza dichiara di voler presentare istanza di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023"*.

Il punteggio ottenuto per i singoli criteri nella domanda inviata nel sistema costituisce elemento di valutazione ai fini istruttori dell'istanza di qualificazione con riserva (es. punteggio eccessivamente basso in riferimento alla SOS, sistema di formazione e aggiornamento, ecc.).

L'istruttoria di qualificazione con riserva sarà avviata solo a seguito della presentazione del modulo di domanda disponibile sul sito dell'Autorità.

Tale modulo, corredato dalla documentazione richiesta, deve essere trasmesso via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it).

L'Autorità si riserva di richiedere eventuali integrazioni istruttorie.

La domanda è comunque inammissibile nei seguenti casi:

- mancata o incompleta compilazione della domanda nel sistema;

- mancata o incompleta compilazione del modulo e della sua trasmissione tramite PEC;
- mancanza di motivazione in merito alle ragioni della richiesta;
- mancanza e/o carenza della documentazione richiesta come allegato, inclusa la programmazione degli affidamenti approvata ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.5.

L'Autorità notificherà tempestivamente l'esito del procedimento istruttorio.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare gli uffici competenti tramite i canali indicati sul sito ufficiale dell'Autorità.